



## CITTA' DI CANICATTI

(Provincia di Agrigento)

### UFFICIO TECNICO

### III DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO

## AVVISO RETTIFICA

Oggetto: **Publico Incanto del 29.12.2011 “Demolizione e ricostruzione Sezione “C” Teorie 10 – 11 del vecchio cimitero - I° Stralcio esecutivo”**

In riferimento alla gara a pubblico incanto per la “Demolizione e ricostruzione Sezione “C” Teorie 10 – 11 del vecchio cimitero I° Stralcio esecutivo”, fissata per il giorno **29.12.2011**, si informa che per errore materiale è stato riportato un criterio di aggiudicazione ormai abrogato, per cui con il presente avviso vengono modificati e/o annullati i punti, come di seguito trascritti:

- bando di gara - pag. 1 e disciplinare di gara pag. 6 così modificato:

**Ai fini del presente bando e dell'allegato disciplinare di gara si intende per “testo coordinato” il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la “Legge quadro in materia di lavori pubblici” coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005, della legge regionale n. 20 del 21/08/2007 e della legge regionale n. 16 del 03.08.2010 e dell'art. 31 della L.R. 12.07.2011 n.12, per “Codice” il D.Lgs 13.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.**

- il punto 14 del bando di gara deve essere sostituito dal seguente:

**14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, del “*testo coordinato*” (così come modificato dalla L.R. n.16/2010) mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.

- **Vengono annullate** le lett. d) ed e) del bando di gara (pagg. 3 – 4)

**Di conseguenza è necessario sostituire la seguente parte della lett. e) del disciplinare di gara relativa alla procedura di aggiudicazione:**

*Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, la commissione di gara aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che*

*risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media aritmetica dei ribassi individuata con le modalità di cui ai commi 1 bis 1 e 1 bis 2 dell'art. 21 della legge 109/94 nel “ testo coordinato”. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.*

*La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di eventuali cifre decimali.*

*Ove il decremento dello scarto aritmetico fra le offerte di maggior ribasso rispetto alla media delle offerte rimaste dopo l'esclusione fittizia del numero percentuale di offerte di minore e maggiore ribasso, sorteggiato ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109/94, nel testo aggiornato con la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, determini valori tali da non consentire l'individuazione dell'offerta cui aggiudicare la gara, potrà essere ripetuta immediatamente la procedura finalizzata alla determinazione della media di riferimento di cui 12 alla suddetta norma. Pertanto, sarà estratto altro numero intero da 11 a 40 e saranno ripetute le procedure di cui all'art. 21, comma 1 bis 1 e comma 1 bis 2, fino al conseguimento dell'aggiudicazione.*

*La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Effettuato il sorteggio, la commissione di gara procede quindi all'apertura delle buste “B – offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui all'art. 21, comma 1 bis 1, della legge 109/94 nel “ testo coordinato”: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.*

*Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.*

*Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte, ai sensi dell'art. 21 del comma 1 bis 1 della legge 109/94 nel “ testo coordinato”, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione. Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara.*

**Con la sotto indicata dicitura:**

**Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede, dopo la fase di ammissione delle offerte, all'apertura delle buste “B – offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, in ossequio alla procedura prevista dalla disposizione legislativa di cui all'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, procede:**

**A determinare la soglia di anomalia delle offerte ammesse, come media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie sono calcolate senza arrotondamenti, secondo il risultato matematico ottenuto.**

**All'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra determinata.**

**All'aggiudicazione della gara all'offerta che più si avvicina per difetto alla suddetta soglia di anomalia.**

**Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, secondo le modalità indicate nella circolare Assessorato LL.PP. del 26/11/2009, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.**

**L'esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse, sia inferiore a 10; in tal caso, l'Amministrazione si riserva l'esercizio della facoltà di verificare la congruità delle offerte, che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, mediante eventuale successiva richiesta di elementi giustificativi sul ribasso offerto.**

**La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.lgs163/2006 e successive modificazioni, nonché della regolarità contributiva. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione ed ha la facoltà di determinare una nuova media oppure di dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media.**

**I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.**

**Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima della conclusione di tale seduta che verrà proseguita nei giorni successivi secondo le esigenze d'ufficio.**

**La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.**

**Si comunica altresì, che per le imprese che hanno già presentato il plico, hanno la possibilità di ripresentarlo, avendo cura di apporre la seguente dicitura: “Non tenere in considerazione il precedente plico”.**

**Canicattì 5.12.2011**

**Il Funzionario  
Luigia Maccarrone**

**Il Dirigente  
(Arch. Luigi Munna)**